

un fatto compiuto. Mi limiterò dunque a far presente che sono pervenute alla vostra Commissione molte petizioni firmate da gran numero di studenti delle Università di Napoli, di Pavia, di Ferrara, di Palermo, ecc., colle quali vi si domanda puramente e semplicemente l'abolizione delle tasse universitarie.

La vostra Commissione non ha potuto prendere in considerazione queste petizioni, perchè appunto non voleva e non doveva pregiudicare la questione del libero insegnamento a proposito di una legge transitoria. È infatti un grave errore confondere questi due termini: libero insegnamento e insegnamento gratuito. L'abolizione completa delle tasse scolastiche sarebbe la morte del libero insegnamento, almeno a nostro avviso.

Un'altra ragione ancora ci tolse di poter prendere in considerazione gli anzidetti documenti.

Troppo spesso si dimentica dalla gioventù studiosa, nel firmar petizioni, l'articolo dello Statuto, il quale riserva ai cittadini maggiori di età il diritto di presentare petizioni al Parlamento. Noi abbiamo fiducia che la maggior parte dei sottoscritti alle petizioni presenti abbia questa qualità: tuttavia nel dubbio abbiamo dovuto astenersi, e credo opportuno di far pubblica l'osservazione per mettere in avvertenza gl'interessati, affinché non si ripeta, come già altre volte, che la Camera debba respingere certe petizioni unicamente appunto perchè non constava che chi le presentava fosse nelle condizioni volute dalla legge, ed anzi avevansi probabilità del contrario.

PRESIDENTE. Prego la Camera di prestare attenzione ai vari emendamenti che vennero deposti sul tavolo della Presidenza.

Quelli che sono stati proposti ieri vennero stampati, tutti li hanno sotto gli occhi; ma oggi ne vennero aggiunti degli altri.

Innanzitutto dirò che il deputato Pisanelli all'articolo 1 della Commissione, dopo le parole: « fino a che non siasi provveduto all'ordinamento generale ed uniforme dell'insegnamento superiore, le tasse in tutte le Università governative, » propone di aggiungere le parole seguenti: « eccetto l'Università di Napoli nella quale si continuerà a riscuotere le tasse finora riscosse. »

Il deputato Bonghi propone quest'articolo unico in surrogazione della proposta della Commissione:

« Nelle Università rette dalla legge 13 novembre 1859, numero 3725, le tasse di immatricolazione, di inserzioni, di esami e di diploma saranno ridotte proporzionatamente in maniera che la loro somma in ciascuna di esse non oltrepassi le somme di quelle che vi si pagavano anteriormente all'applicazione di detta legge. »

Il deputato Mancini ha proposto i seguenti emendamenti:

« I. — Si riproduce il primo progetto del Ministero e della Commissione, modificato come appresso:

« Art. 1. Fino a che non siasi provveduto all'ordinamento generale ed uniforme dell'insegnamento superiore in tutto il regno, i diritti degli esami speciali saranno ridotti di un terzo, e quelli degli esami generali di due

terzi nelle Università e negli istituti universitari dove sono applicate integralmente le tasse stabilite dalla legge 13 novembre 1859, numero 3725.

« La riduzione dei diritti degli esami generali sarà anche applicabile alle Università di Sicilia, dove le tasse stabilite con l'anzidetta legge furono introdotte con la riduzione alla metà.

« Art. 2. A quelli tra gli studenti che, alla promulgazione della presente legge, si troveranno di aver già sostenuto gli esami con approvazione nel corrente anno accademico 1861-1862 presso le stesse Università, l'eccesso pagato delle tasse oltre la misura fissata da questa legge sarà compensato sulle tasse pagabili nel seguente anno: a coloro che, compiuti gli studi avessero già conseguita la laurea, ne sarà fatta restituzione. »

« II. — Se i premessi emendamenti non fossero adottati, il sottoscritto annuncia che proporrà altri emendamenti, a suo avviso, necessari nel testo del secondo progetto della Commissione e del Ministero, cioè:

« Sull'articolo 1. Per graduare la misura dell'annuo diritto di iscrizione secondo le varie Facoltà e secondo il diverso numero di anni che potrà essere assegnato agli insegnamenti nelle varie Università;

« Per provvedere al mantenimento della emulazione degli insegnanti ufficiali fra loro e coi privati insegnanti;

« Per sostituire, come misura massima delle tasse generali ed uniformi in tutte le Università italiane, quelle che attualmente si pagano nell'Università di Napoli senza aumento veruno.

« Sull'articolo 2. Per la sua soppressione, non sembrando nè giusto, nè conveniente accordare un considerevole aumento di retribuzione fissa ai soli professori di alcune Università, nelle quali appena da due anni è accaduto di percepire da numerosa scolarese diritti di iscrizione, quali propriamente, sono i professori di Torino e di Pavia, lasciando i professori di molte altre Università italiane (Napoli, Bologna, Pisa, ecc.) con retribuzioni fisse di molto inferiori.

« Sull'articolo 3. (a) Per la sua soppressione;

« b) In difetto per delegare al ministro, assistito da una Commissione governativa, la formazione di un regolamento, senza il concorso di membri nominati dal Senato e dalla Camera dei deputati; limitando però tale delegazione con la enumerazione di parecchi oggetti ai quali non gli si intenderà conceduta facoltà di arrecare innovazioni senza una legge. »

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

CAVALLINI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge proposto dall'onorevole ministro delle finanze per applicazione delle leggi 5 e 9 luglio 1859 e 5 dicembre 1861 alle tasse di qualunque specie.

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.